



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/cbe - LM435

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 112 /2014 dd. 29.10.2014

OGGETTO: Riqualficazione urbana – restauro e valorizzazione delle fontane pubbliche del centro storico di Tione – OPERE EDILI. Autorizzazione al subappalto di opere di pavimentazione in porfido alla ditta ADAMI DENNYS s.n.c. di Albiano (TN).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Considerato che con deliberazione G.C. n. 240/2012 di data 28.08.2012 si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Riqualficazione urbana-restauro e valorizzazione delle fontane pubbliche del centro storico di Tione" redatto dall'arch. Aldo Marzoli con studio in Pinzolo (TN), pervenuto in data 26.07.2012 prot. n. 10580, e concludente nell'importo complessivo di Euro 449.488,08.= di cui Euro 252.928,83.= per lavori edili ed affini, Euro 30.142,16.= per lavori da fabbro, Euro 166.417,09.= per somme a disposizione dell'amministrazione ed all'impegno della relativa spesa finanziata nel seguente modo:

- Euro 257.737,57.= con contributo conto capitale assegnato con determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT n. 34 del 09.04.2010;
- Euro 191.750,51.= con mutuo BIM.

Considerato che nella suddetta deliberazione si stabiliva di affidare i lavori con il sistema dell'economia con cottimo fiduciario, previo esperimento di gara ufficiosa tra almeno sette imprese in possesso dei requisiti necessari ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. 26/1993 con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 178, commi 1 e 3, del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012, senza valutazione delle offerte anomale.

Preso atto che, a seguito del confronto concorrenziale esperito in data 11.10.2012, con contratto n. 1195 di data 04.12.2012, registrato a Tione in data 10.12.2012 al n. 210, Serie 1^, le opere edili sono state affidate alla Ditta EFFEFFE Restauri s.r.l. con sede in Cimego (TN), con un ribasso del 27,170 % sull'importo a base d'appalto, per un netto di Euro 185.697,89 = di cui Euro 5.483,35= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 379/2012 di data 10.12.2012, si procedeva ad incaricare il medesimo progettista arch. Aldo Marzoli con studio in Pinzolo (TN) per la direzione, misura e contabilità dei lavori in oggetto per un onorario di Euro 17.618,48= oltre al CNPAIA 4% ed all'IVA 21% per un totale complessivo di Euro 22.171,09= come da relativo preventivo di parcella pervenuto in data 06.11.2012, prot. n. 15787.

Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 380/2012 di data 10.12.2012, si procedeva ad incaricare l'ing. Michele Flor con studio in Tione di Trento (TN) per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto, per un onorario di Euro

8.230,68= oltre al CNPAIA 4% ed all'IVA 21% per un totale complessivo di Euro 10.357,49= come da relativo preventivo di parcella pervenuto in data 22.11.2012, prot. n. 16605.

Visto il verbale di consegna dei lavori edili di data 20.01.2013.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 115/2013 di data 02.08.2013 è stata rilasciata al subappalto alla Ditta G.R. ELETTRICITA' s.r.l. con sede in Darzo, Zona Artigianale n. 2 (p.IVA 00159920222) delle opere da elettricista appartenenti alla categoria scorporabile OS30, per un importo netto presunto di Euro 27.400,26.= comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 261/2014 del 23.09.2014 veniva approvata la 1^ perizia suppletiva relativa ai lavori in oggetto, datata maggio 2014 a firma del D.L. arch. Aldo Marzoli, pervenuta in data 05.05.2014 prot. n. 5826 e relativa integrazione dd. 02.09.2014 prot.n. 11413, concludente nell'importo complessivo di progetto pari ad **Euro 449.488,08=** di cui Euro 221.050,56= per lavori netti da imprenditore edile compresi nel 6/5, Euro 37.689,52 per lavori eccedenti il 6/5, Euro 29.610,88= per lavori netti da fabbro, ed Euro 161.137,12= per somme a disposizione.

Considerato che la ditta appaltatrice dei lavori, con nota pervenuta in data 29.10.2014 prot. n. 14240, ha formalmente chiesto allegando la documentazione necessaria, di poter subappaltare le opere come di seguito descritte:

- Realizzazione di pavimentazioni in porfido appartenenti a categoria prevalente (cat. OG1) per un importo presunto netto di Euro 17.865,00= comprensivo dei relativi oneri della sicurezza per Euro 60,00=, alla ditta ADAMI DENNYS & C. s.n.c. con sede in Albiano (TN) Via Roma n. 74 (p.IVA 01571440229).

Vista la documentazione allegata e più specificatamente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della ditta subappaltatrice, il contratto di subappalto nonché la certificazione della ditta subappaltatrice relativa l'adempimento degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici (DURC) rilasciata in data 15.10.2014 dalla CASSA EDILE della Provincia di Trento.

Vista la dichiarazione del titolare della ditta appaltatrice "che non esistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile tra l'impresa subappaltatrice e l'impresa subappaltante".

Vista la dichiarazione del titolare della ditta subappaltatrice circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 (ex art. 75 del D.P.R. 554/99).

Visti l'art. 42 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., l'art. 138 del D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012, nonché l'art. 118 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm..

Considerato che il comma 2, dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006, prevede che l'appaltatore possa subappaltare opere appartenenti alla categoria prevalente nel limite del 30% della medesima e per l'intero importo per quelle scorporabili a qualificazione obbligatoria.

Verificato che in sede di offerta il titolare della ditta EFFEFFE Restauri s.r.l. aveva dichiarato l'intenzione di subappaltare interamente le opere di pavimentazione in porfido rientranti nella categoria prevalente OG1.

Considerato pertanto possibile subappaltare le opere di realizzazione di massetti appartenenti alla categoria prevalente OG1 come indicato nella richiesta di subappalto per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad **Euro 18.468,44.=** comprensivo dei relativi oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA di legge, consistenti nelle voci lavorazioni di seguito riportate:

| | | |
|--|----------------|--------|
| PAV. IN CUBETTI IN PORFIDO TRENINO PEZZ. 6-8 | m ² | 397,00 |
| B.21.30.15.5 CM | | |

Preso atto che i lavori da subappaltare saranno realizzati dalla ditta ADAMI DENNYS & C. s.n.c., per l'importo complessivo di Euro 17.865,00= quindi con ribasso non superiore al limite del 20% al prezzo di aggiudicazione della ditta EFFEFFE Restauri s.r.l. così come prescritto al comma 4, dell'art. 118 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm..

Considerato che il T.U. in materia di sicurezza approvato D.lgs. 09.04.2008 n. 81, prevede che prima dell'inizio dei lavori, deve essere trasmesso alla stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza della ditta subappaltatrice da mettere a disposizione del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

Considerato che l'adozione del presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DETERMINA

- 1 **Di AUTORIZZARE**, per quanto esposto in premessa, la ditta EFFEFFE Restauri s.r.l. a subappaltare alla Ditta ADAMI DENNYS & C. s.n.c., con sede in Albiano (TN), Via Roma n. 74 (p.iva 01571440229) le opere di pavimentazione in porfido appartenenti alla categoria prevalente OG1, di cui alla relativa richiesta pervenuta in data 29.10.2014, prot. n. 14240, nell'ambito delle opere di "Riqualficazione urbana – restauro e valorizzazione delle fontane pubbliche del centro storico di Tione", per un importo netto di Euro 17.865,00.= comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.
- 2 **Di DARE ATTO** che il singolo subappaltatore è terzo rispetto al rapporto contrattuale ed all'Amministrazione, ragione per cui del suo operato risponde solo e sempre l'appaltatore ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.
- 3 **Di DARE ATTO** che l'impresa che si avvale del subappalto dovrà trasmettere all'Ente nonché al Direttore Lavori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93.
- 4 **DI SPECIFICARE** che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui all'articolo 118 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.
- 5 **Di COMUNICARE** al D.L. arch. Aldo Marzoli, al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva ing. Michele Flor ed all'Appaltatore, l'avvenuta autorizzazione al subappalto.
- 6 **DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

**Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico**
ing. Luciano Weiss

